

Napoli, lì 14 novembre 2020

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 34/2020**

*PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL D.L. N. 149/2020 (C.D. "DECRETO RISTORI BIS")*

La presente per comunicare a tutte le Aziende assistite che, in data 9 novembre 2020, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 149/2020, denominato "Decreto Ristori Bis".

Si ritiene opportuno specificare, di seguito, tutte le novità previste dal citato Decreto Legge, con particolare riferimento agli aspetti connessi al mondo del lavoro:

- ❖ **Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali – art. 1:** risulta rideterminato il contributo a fondo perduto, già previsto dal D.L. n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 33/2020), destinato alle attività di cui all'[allegato 1](#) del D.L. n. 149/2020 (c.d. "Decreto Ristori Bis"), che, in effetti, sostituisce quello già in essere. Per gli operatori dei settori economici, individuati dai codici Ateco "561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar ed altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi", la cui sede operativa risulti ubicata nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da situazioni di massima gravità ed un livello di rischio alto (cc.dd. "zone rosse"), il contributo a fondo perduto in questione è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'[allegato 1](#) del già citato D.L. 137/2020. Si aggiunge, altresì, che lo stesso contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021, nella misura del 30%, anche agli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali ed agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, danneggiati dalle nuove restrizioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020, il cui codice ATECO risulti come attività prevalente, relativamente ai codici di cui all'[allegato 1](#) del decreto di cui trattasi. Tale contributo a fondo perduto, in misura del 30%, spetta anche a favore degli operatori economici sopra menzionati, la cui attività prevalente, però, non rientra in quelle individuate nei codici ATECO di cui all'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020;
- ❖ **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 – art. 2:** a favore degli operatori dei settori economici, interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, la cui partita Iva risulti attiva alla data del 25 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto qualora l'attività prevalente rientri in una di quelle indicate nei codici ATECO di cui all'[allegato 2](#) del D.L. n.

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

149/2020, il cui domicilio o sede operativa risulti ubicata nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da una situazione di massima gravità e da un livello di rischio alto (DPCM 3 novembre 2020);

- ❖ **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 – art. 4:** a favore sia delle imprese che operano nei settori individuati nell'[allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020, nonché delle imprese che svolgono l'attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la cui sede operativa sia ubicata nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (DPCM 3 novembre 2020), è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda (art. 8 D.L. 137/2020);
- ❖ **Cancellazione della seconda rata IMU – art. 5:** le imprese che operano nei settori individuati nell'[allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020, la cui sede operativa sia ubicata nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (DPCM 3 novembre 2020), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono tenute, per l'anno 2020, al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- ❖ **Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – art. 6:** a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati sia nell'[allegato 1](#), nonché nell'[allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020, la cui sede legale od operativa risulti ubicata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, di cui al DPCM del 3 novembre 2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto di cui al citato DPCM del 3 novembre 2020, risulta prorogato fino a tutto il 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda rata od unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Tale disposizione, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato. Si aggiunge, anche, che qualora si fosse proceduto già al pagamento di cui sopra non è previsto alcun rimborso;

- ❖ **Sospensione dei versamenti tributari – art. 7:** per i soggetti la cui attività economica risulti sospesa in base al DPCM del 3 novembre 2020, nonché per quelli che esercitano l'attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate nel DPCM del 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici di cui all'[allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, il cui domicilio fiscale, sede legale o sede operativa risulti ubicato in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con il DPCM del 3 novembre 2020, sono sospesi i versamenti di seguito indicati e relativi al mese di novembre 2020:
  - ✓ Versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
  - ✓ versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Gli eventuali importi già versati non potranno essere oggetto di rimborso. Si aggiunge, anche, che i versamenti sospesi dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

- ❖ **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati alle nuove misure restrittive – art. 11:** la sospensione dei versamenti contributivi, di cui al D.L. n. 137/2020 (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 33/2020) dovuti per il mese di novembre 2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati la cui attività rientri in uno dei settori di cui all'[allegato 1](#) del D.L. n. 149/2020 (c.d. "Decreto Ristori bis"). La sospensione dei versamenti in questione, non opera relativamente ai premi dovuti all'INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati, la cui sede operativa risulti ubicata in una delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate in base al DPCM del 3 novembre 2020 ed all'[allegato 2](#) del D.L. n. 149/2020. Il pagamento dei contributi innanzi specificati, dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione;

- ❖ **Misure di materia di integrazione salariale – art. 12:** il termine di presentazione delle istanze di cassa integrazione, con causale COVID-19, relativamente al periodo che si colloca tra il 1° settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, risulta prorogato al 15 novembre 2020. Si aggiunge, anche, che in base al D.L. n. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori bis”) possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
- ❖ **Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado – art. 13:** nelle aree ritenute ad altro rischio, di cui al DPCM del 3 novembre 2020, nelle quali risulta sospesa la didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è riconosciuta, alternativamente, a favore dei genitori e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working), la facoltà di astenersi dal lavoro. A tal riguardo, si precisa che per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata in base a quanto previsto dalla specifica materia (T.U. n. 151/2001). Si fa presente, inoltre, che il congedo in questione può essere fruito anche dai genitori aventi figli con disabilità, di cui alla legge 104/90, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e per i quali sia disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
- ❖ **Bonus baby-sitting – art. 14:** a decorrere dal 9 novembre 2020 e, limitatamente, alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, di cui al DPCM del 3 novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori (anche affidatari) di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione Separata INPS od iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, il cui importo non può eccedere € 1.000,00. Tale bonus può essere riconosciuto alternativamente ai genitori lavoratori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere espletata in modalità agile (smart working) e che nel nucleo familiare, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, non vi sia altro genitore beneficiario di strumento di sostegno al reddito od altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale bonus, verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, legge n. 50 del 24 aprile 2017. Si aggiunge, anche, che il bonus in questione può essere fruito anche dai genitori aventi figli con disabilità, di cui alla legge 104/90, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e per i quali sia disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. Si fa presente, altresì, che il bonus per servizi integrativi per l’infanzia (baby sitting) è incompatibile con la fruizione del bonus “asilo nido”.

**Si invitano tutte le Aziende assistite, qualora interessate ad una nuova istanza relativa alla cassa integrazione, ai sensi del D.L. n. 149/2020, di trasmettere a questo Studio apposita comunicazione in tal senso, con l'indicazione del numero delle unità lavorative che, eventualmente, saranno collocate in Cassa Integrazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: [paghe@esterinocafasso.it](mailto:paghe@esterinocafasso.it).**

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere molte cordialità e saluti.

*Maria Cafasso*

